

**REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE
DISCIPLINA DELLE FIERE E DEI MERCATI**

L.r. 26/1999 modificata con L.r. 15/10/2002, n.19

**TITOLO PRIMO
Ambito di applicazione,
criteri generali e definizioni**

**Art.1
Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche nel Comune di Fiuminata, ai sensi e per gli effetti dell'art.21, della Legge Regionale del 4 ottobre 1999 n. 26, inerente "Riforma del Commercio – Norme ed indirizzi per il settore del commercio".
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio di cui al medesimo articolo L.R. n. 26/99.

**Art.2
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dal D.Lgs.114/98 e dalla L.R.M. 26/99, **si intendono:**
 - **Per commercio su aree pubbliche** l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - **Per aree pubbliche**, le strade, i canali e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e di ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - **Per mercato**, l'area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - **Per fiere**, manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità,

- di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- **Per posteggio** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - **Per presenze effettive in un mercato o in una fiera**, si intende il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
 - **Per presenze di spunta in un mercato o in una fiera**, si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività;
 - **Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A"** quella rilasciata dal Comune sede di posteggio per svolgere l'attività mediante l'utilizzo di un posteggio, la quale abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante;
 - **Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "B"** quella rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore se persona fisica, dal Comune dove ha la sede legale se trattasi di società di persone, o dal Comune scelto dall'operatore non residente nella Regione che abilita all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante;
 - **Per spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi e non ancora occupati dagli operatori aventi diritto o non ancora assegnati.
 - **Per "Tipologia"** s'intendono le tipologie di manifestazioni di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 4 ottobre 1999, n° 26.
 - **Per settore merceologico**, s'intende quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
 - **Per merceologie** s'intendono le specializzazioni merceologiche più frequenti secondo la classificazione ISTAT 1991 che coincide con la classificazione utilizzata dal Ministero delle Finanze e con quella indicata nell'allegato C della modulistica del Ministero dell'Industria relativa alle comunicazioni e alle domande di autorizzazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 de Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
 - **Per spuntista** s'intende l'operatore non assegnatario di posteggio, il quale si presenta all'inizio dell'orario di vendita ed aspira ad uno dei posteggi occasionalmente non occupati dal concessionario o non assegnati definitivamente.
 - **Per miglioramento** s'intende la variazione di un posteggio, per modifica della disposizione o per ampliamento delle dimensioni, concessa, una volta verificatane la fattibilità, sulla base di una motivata istanza di parte.

Art.3

Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, conformemente agli indirizzi regionali in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche contenuti

nell'art.19, primo comma, della L.R.M. 26/99, persegue le seguenti finalità:

- Valutazione delle condizioni di ubicazione e d'assetto dei propri mercati;
- Riqualificazione della situazione esistente;
- Localizzazione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per parcheggio dei mezzi degli operatori – ed eventuali aree riservate per il commercio di alimenti e bevande;
- Individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando la realtà commerciale dell'intero territorio comunale;
- Tutela del consumatore sotto il duplice aspetto commerciale (trasparenza di mercato) e igienico-sanitario;
- Sicurezza delle aree interessate e degli acquirenti;
- Quant'altro previsto nell'art.19, 1^ comma, della L.R.M. 26/99.

TITOLO SECONDO **I Mercati e le Fiere**

Art.4

Tipologia dei mercati e delle fiere autorizzati e relativi giorni/periodi di svolgimento

1. Nell'ambito delle specifiche inerenti la disciplina del commercio su aree pubbliche, previste nell'art. 20 della L.R.M. 04/10/1999 n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, si dispone che all'interno del territorio comunale, nell'arco dell'anno, sono istituiti e autorizzati i seguenti mercati e fiere:
 - a) Mercato settimanale del martedì.
 - b) Fiera dell'Assunta, tipologia "fiera ordinaria", che si svolge il 14 agosto di ogni anno.
2. Il numero dei posteggi, la loro numerazione e dislocazione, per tutte le manifestazioni, può essere modificato mediante delibera di Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria.

Art.5

Localizzazione, organizzazione ed articolazione dei mercati

1. **Mercato settimanale del martedì**: "mercato ordinario", il quale si svolge nel capoluogo e precisamente:
 - a. dal 1° settembre al 30 giugno, in Piazzale della Vittoria (area interna) e fino al civico nr. 7 della omonima via (quale area di espansione per spuntisti), con dislocazione delle piazzole "in fila" come da planimetria in all. a) , per un numero complessivo di posti pari a 15 con riserva per i produttori agricoli secondo percentuale di legge;

b. dal 1° luglio al 31 agosto: in Piazza Costantini, con identica disponibilità di posti e con dislocazione degli stessi come da planimetria in allegato b).

Art.6

Localizzazione, organizzazione ed articolazione delle Fiere

1. **FIERA DELL'ASSUNTA:** “fiera ordinaria”, che si svolge nel giorno 14 agosto di ogni anno. La dislocazione dei banchi riguarda: Viale Beniamino Gigli, Piazza della Vittoria, Via Giacomo Matteotti, Via Enrico Mattei e Via Flaminia, per **complessivi N. 140** posteggi; **i 10** posteggi posti in Piazza della Vittoria tutti riservati nel modo seguente:
 - a. due riservati ai produttori agricoli e precisamente quelli contrassegnati con i numeri 134 e 136;
 - b. Uno riservato a commercianti di animali vivi, contrassegnato con il numero 131;
 - c. Uno riservato ad associazioni senza scopo di lucro o a portatori di handicap, contrassegnato con il numero 140;
 - d. Uno riservato a commercianti di frutta e verdura, contrassegnato con il numero 132;
 - e. Tre riservati ad operatori iscritti all'albo artigiani che pongano in vendita articoli del settore non alimentare di propria produzione;
 - f. Due riservati a merceologie mancanti di cui all'articolo 27 comma 15 della Legge Regionale n.26/1999, contrassegnati con i numeri 28 e 29.

Art. 7

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. L'orario di vendita dei mercati ordinari è il seguente:
 - a. Per il periodo estivo, che va dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 14.00
 - b. Per il periodo invernale, che va dal 1° ottobre al 31 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
2. Ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio entro e non oltre le ore 8.00 nel periodo estivo ed entro le ore 8.30 nel periodo invernale, in caso contrario lo stesso viene considerato assente ingiustificato.
3. Alle ore 8.15, nel periodo estivo ed alle ore 8.45 nel periodo invernale, il personale della Polizia Municipale provvede ad iniziare le operazioni di “spunta”.
4. L'orario di svolgimento della fiera dell'Assunta è dalle ore 7,00 alle ore 14,00. Gli operatori assegnatari di posteggio non possono occupare il posteggio prima delle ore 6,00 e non oltre le ore 7,30 della giornata di

fiera, dopo tale orario il posteggio è da intendere libero e sarà assegnato ad altri operatori utilmente collocati in graduatoria come da articolo 27 comma 13 della legge regionale.

5. I posteggi riservati, qualora risultino liberi alle ore 7,30, verranno assegnati, se presenti, a soggetti che abbiano i requisiti relativi, nel caso non siano presenti tali soggetti, verranno assegnati come i posteggi restanti in base all'ordine di graduatoria.

Art 8

Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di mercato è interdetta alla circolazione veicolare durante l'orario di commercializzazione della merce, fatta eccezione per gli spuntisti che devono raggiungere il posteggio assegnato.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori (fatta eccezione per quanto disposto nel precedente articolo), ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Art. 9

Modalità di assegnazione dei posteggi nei mercati

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche **di tipo "A"** è rilasciata dal Comune sede di posteggio, secondo i requisiti e le modalità previsti nella L.R. 26/99.
2. La richiesta in bollo, indirizzata al Comune tramite raccomandata A/R, dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Regione Marche.
3. L'assegnazione viene fatta sulla base di una graduatoria redatta a seguito di apposito bando emanato dalla regione Marche.
4. L'assegnazione dei posteggi presenti nei mercati ai produttori agricoli viene effettuata secondo quanto specificato nel successivo art.18.

Art. 10

Procedimento per il rilascio

1. Il procedimento inerente il rilascio delle concessioni di posteggio è quello disciplinato dall'art.29 della L.R.M. 26/99, in cui sono disciplinati anche i tempi dell'iter ed i criteri di priorità.

Art. 11

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni e quelli che risultano non assegnati, sono concessi giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche ed ai produttori che vantino il più alto numero di presenze nell'ambito del mercato.
2. Gli Agenti della Polizia Municipale provvederanno, alle operazioni di rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio, quindi procederanno, con gli orari stabiliti nel precedente art. 7, all'assegnazione giornaliera dei posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato;
 - maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato;
 - anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
 - eventuali ulteriori criteri previsti dal Comune.
3. L'area in concessione di cui al comma 6 non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.
4. Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore già titolare di un posteggio nel mercato o nella fiera.
5. L'operatore che, effettuate le operazioni di spunta, avendo la possibilità di occupare un posteggio, non lo occupa, perde il diritto alla presenza.
6. Comunque possono partecipare alla spunta esclusivamente gli operatori titolari di autorizzazione di tipo "A" e "B", ai sensi di quanto specificato in materia dalla normativa regionale, ed i produttori agricoli.
7. Quale criterio residuale nella assegnazione, nel caso in cui esaurita la graduatoria un posteggio riservato agli operatori commerciali rimanga comunque non utilizzato, lo stesso può essere assegnato ad un produttore, e viceversa, nel verificarsi della medesima condizione, un posteggio riservato ai produttori può essere assegnato ad un operatore commerciale.

8. L'Ufficio della Polizia Municipale provvede alla predisposizione ed all'aggiornamento di un registro in cui sono annotate le singole presenze di tutti gli operatori che giornalmente chiedono di partecipare alla spunta, riportando oltre alle generalità dell'operatore, anche gli estremi dell'autorizzazione commerciale posseduta – in caso di titolarità di più autorizzazioni, la presenza vale solo in riferimento ad una di esse. Lo stesso Ufficio provvede all'aggiornamento, mediante modulistica approvata dalla Regione, delle presenze e assenze dei titolari di posteggio.
9. Il suddetto registro deve essere posto a disposizione, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi del caso e può essere visionato da chiunque ne faccia richiesta e ne sia legittimato ai sensi della legge 241/90.

Art. 12

Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato e delle fiere

1. La soppressione di un mercato o di una fiera ed il suo trasferimento non temporaneo, sono disposti con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. La temporanea soppressione dei mercati o delle fiere, può essere disposta dal Consiglio Comunale in presenza delle condizioni stabilite dall'art.22, comma 2, della L.R. M. 26/99.
3. La modifica della dislocazione dei posteggi all'interno del mercato o fiera nonché la diminuzione o l'aumento del numero degli stessi, viene disposta con deliberazione di Giunta Municipale.
4. Lo spostamento temporaneo del mercato in altra sede o in altro giorno è disposto dalla Giunta Municipale, per particolari motivi.
5. Lo spostamento di singoli posteggi per cause contingenti ed imprevedibili (lavori di manutenzione stradale, occupazione temporanea di suolo pubblico etc.) comporta l'assegnazione agli operatori titolari dei posteggi stessi di un altro spazio da individuare nell'ambito dell'area del mercato.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dalla Legge della Regione Marche n.26/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13
Ipotesi di revoca, decadenza e sospensione
delle concessioni di posteggio.

1. In attuazione del combinato disposto dell'art.28 del D.Lgs.114/98 e dell'art.33 della L.R.M. n.26/99 e successive modificazioni, l'autorizzazione è revocata:
- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente;
 - c) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs.114/1998;
 - d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività;
 - e) in caso di morte del titolare qualora entro trenta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione; nei mercati stagionali la comunicazione deve essere presentata trenta giorni prima dell'apertura.
 - f) Secondo quanto previsto dal comma 7, art.28, della Legge Regione Marche n. 26/99, per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività previste nel capo secondo della medesima normativa.
 - g) Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di una attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo dello stesso è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
 - h) Nel caso di mercato o fiera con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione alla effettiva durata.
 - i) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente.
3. Eventuali certificati comprovanti la malattia, e quindi l'assenza giustificata dell'operatore dal mercato, vanno presentati entro 60 giorni dalla data riportata sui certificati stessi, in caso contrario essi sono irricevibili da parte del competente ufficio comunale.
4. La concessione può essere, inoltre, revocata per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune, secondo le modalità previste nell'art. 28, 8° comma, della L.R.M. 26/99.
5. L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi. Nel caso in cui, anche a seguito di apposite diffide da parte dell'amministrazione comunale, il mancato pagamento si protragga per oltre un anno, l'autorizzazione è revocata.

TITOLO TERZO

Disciplina generale dei Mercati

Art. 14

Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Le merci devono essere disposte per la vendita esclusivamente all'interno dei posteggi, le cui dimensioni sono indicate, per ciascun tipo di mercato, nella relativa autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 28 comma 4 della Legge 26/99.
2. Le merci devono inoltre essere collocate ad una altezza minima dal suolo di trenta centimetri (almeno 50 cm per i prodotti ortofrutticoli freschi ed alimentari in genere) ed il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di metri due. Ai soli venditori di calzature, piante e fiori, ferramenta e casalinghi è consentita l'esposizione a terra.
3. I rifiuti devono essere posti, a cura degli operatori in appositi sacchetti di plastica e quindi gettati negli appositi contenitori;

4. E' vietata la cessione a terzi ad ogni titolo del posteggio avuto in concessione, salvo che venga effettuata tramite cessione dell'azienda commerciale.
5. In occasioni di eventi particolari o di riunioni di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi previsti, almeno dieci giorni prima dell'evento.
6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette Cd e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ai passanti e ai residenti.
7. In occasione di fiere e mercati e' consentita l'apertura degli esercizi di commercio in sede fissa, ubicati nella zona interessata alla manifestazione.
8. Nel caso i mercati cadano di giorno festivo si svolgeranno il giorno precedente non festivo.
9. Qualora il mercato del martedì nel capoluogo cada nel giorno 14 agosto, il mercato verrà soppresso.

Art. 15

Norme igienico - sanitarie da osservare per la vendita dei prodotti alimentari

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle Ordinanze vigenti in materia. In particolare, l'Ordinanza Ministero della Sanità 02.03.2000, più avanti citata come Ordinanza, consente il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche esclusivamente mediante:
 - Costruzioni stabili, definite dall'art. 1 co.2 lett. d) Ordinanza del Ministero della Sanità del 02 Marzo 2000, aventi le caratteristiche descritte nel successivo art.3 della stessa ordinanza.
 - Negozi mobili, definiti dall'art. 1 co.2 lett. e) Ordinanza suddetta, possono essere dislocati con i requisiti descritti dal successivo art.4 della stessa, sulle aree pubbliche od in posteggi isolati.

- I banchi temporanei definiti dall'art. 1 co.2 lett. f) della succitata Ordinanza Ministeriale, devono possedere i requisiti descritti nell'art. 5 ed in particolare:
 - a) Devono avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a Cm. 100 ridotta ad un livello minimo di cm 50 dal suolo per prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.
 - b) Non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, carni fresche e loro preparazioni, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.
 - c) Potrà essere effettuata la vendita di prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi vivi previa verifica dei requisiti di cui all'art. 6 lett. c) e d) dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 02 Marzo 2000.

- 2. Sono vevoli le autorizzazioni sanitarie ed i Nulla-Osta sanitari rilasciati per quelle strutture attualmente in esercizio per il commercio di prodotti alimentari presso le aree pubbliche, fino al termine fissato per il loro adeguamento ai nuovi requisiti di cui all'Ordinanza del ministero della Sanità del 2 marzo 2000.

- 3. Scaduto il termine di adeguamento delle costruzioni stabili, dei negozi mobili e dei banchi mobili, i posteggi, anche in forma isolata, potranno essere concessi previa acquisizione di autorizzazione sanitaria o nulla-osta sanitario. Tali atti comporteranno la verifica dei requisiti descritti nell'ordinanza ministeriale più volte citata e di quelli in essa indicati quali alternativi, particolarmente nei casi in cui le aree pubbliche, prima del termine fissato per il loro adeguamento, non siano fornite di rete idropotabile, e di rete fognante e di allacci alla rete elettrica.

- 4. Non è consentita la vendita itinerante di molluschi bivalvi vivi, di funghi freschi e carni fresche.

- 5. I responsabili dell'attività di commercio effettuata su area pubblica dovranno procedere ad effettuare l'attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite nel D. Lgs 155/97.

Art. 16 Sanzioni

- 1. Le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione della normativa inerente il commercio su aree pubbliche sono quelle previste negli articoli 22 e 29 del D.Lgs.114/98. In particolare si richiama il comma 2° del

succitato articolo il quale fissa la sanzione da applicare in caso di violazione del presente regolamento comunale.

Art. 17

Modalità di esercizio della vigilanza;

1. L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione di quanto disposto nel presente regolamento ed in particolare:
 - Vigila sulle modalità di accesso degli operatori nell'area mercatale, sul rispetto degli orari fissati dall'Ente e delle norme relative alla predisposizione dei banchi ed alle modalità di vendita;
 - E' incaricato della vigilanza della circolazione pedonale e veicolare e della esecuzione delle ordinanze sindacali relative ai divieti di sosta e di circolazione veicolare nelle aree interessate ed in quelle adiacenti al mercato stesso.
2. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza è effettuata dagli organismi istituzionalmente preposti.
3. Tale attività è svolta anche dal personale del Comando Carabinieri per la Sanità, funzionalmente dipendente dal Ministero della Sanità. Gli atti amministrativi compilati da detto personale vengono inoltrati all'autorità sanitaria competente per territorio in conformità alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n.289, e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Art. 18

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per i produttori agricoli valgono, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento.
2. Il criterio di priorità per la concessione dei posteggi liberi viene individuato, a parità di presenze effettive nella manifestazione interessata, nell'ordine cronologico di presentazione della domanda, con la precisazione che, in caso di domande concorrenti (tali si intendono quelle presentate in un contesto cronologico di quindici giorni l'una dall'altra), prevale l'anzianità di rilascio dell'autorizzazione alla vendita prevista, per i produttori, dalla legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 19

Canone di Concessione

1. Per canone di concessione si intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali.
2. Il "canone" predetto verrà determinato dalla Giunta Comunale **per la sola Fiera dell'Assunta**. Nessun canone si applica alle altre manifestazioni.
3. Il canone potrà essere adeguato, dopo il primo anno di applicazione, sulla base dell'indice programmatico di inflazione, nel rispetto, comunque, dei limiti massimi fissati dalla Regione Marche.
4. Il canone è aggiuntivo rispetto alla tassa di occupazione del suolo pubblico.

TITOLO QUARTO

Il commercio in forma itinerante

Art 20 **Autorizzazione dell'esercizio** **dell'attività in forma itinerante**

1. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata con le modalità, i criteri e la valenza specificati nell'art.31 della L.R.M. 26/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La procedura della relativa istanza, da presentare con le modalità previste dall'art.31 della L.R.M. 26/99, deve essere evasa dal Competente ufficio comunale entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento, trascorso tale termine tali domande, se integre della opportuna documentazione, si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Art. 21 **Limitazioni e divieti per l'esercizio** **del commercio in forma itinerante**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.28, 16° comma, del D.Lgs.114/98 e dell'art.19 della L.R.M. 26/99, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere vietato per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario e per altri motivi di pubblico interesse.

2. Sono inoltre fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti da leggi e regolamenti particolari (divieti di sosta, intralcio alla circolazione, ecc.) e dalle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. E' vietato inoltre l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in tutto il centro storico, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, nel giorno di martedì in tutto il centro urbano del capoluogo, nei giorni in cui si svolgono i mercati ordinari, nell'area occupata dagli stessi e nei luoghi adiacenti, ad una distanza inferiore ai 250 ml. E' vietato altresì il commercio itinerante nell'area interessata dalla fiera dell'Assunta e nel raggio di 500 metri dal perimetro della stessa, per l'orario di svolgimento della stessa.
4. Tali limitazioni e divieti sono applicabili anche ai produttori agricoli che alienano direttamente i prodotti ricavati dai propri fondi ai sensi della legge 59/63 e del D.L.vo 18.5.2001 n.228.

Art. 22

Disposizioni finali

1. La Giunta Comunale potrà decidere di affidare a ditte specializzate, ad Associazioni di categoria o ad appositi comitati di commercianti su aree pubbliche l'organizzazione e/o la gestione delle fiere e dei mercati di cui al presente regolamento. In tal caso, alla ditta affidataria della predetta attività organizzativa, potrà essere riconosciuta la quota parte del "Canone" di cui al precedente articolo 19.
2. I rapporti che, per quanto sopra, intercorreranno tra il Comune di Fiuminata ed il soggetto affidatario delle attività di cui al precedente comma, saranno regolati da apposito contratto il quale indicherà, tra l'altro, durata, costi, diritti ed oneri dei contraenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui alla Legge Regionale 4 ottobre 1999, n°26 e successive integrazioni e modificazioni ed al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114.